Art. 17

Obiettivi, contenuti e struttura del piano territoriale della comunità

- 1. Il piano territoriale della comunità (PTC) è lo strumento di pianificazione territoriale della comunità che, nel rispetto del piano urbanistico provinciale definisce, sotto il profilo urbanistico e paesaggistico, gli obiettivi e le strategie per lo sviluppo del proprio territorio.
- 2. Il piano territoriale della comunità, contiene:
- a) l'inquadramento strutturale relativo al territorio della comunità, al fine di perseguire la sostenibilità dello sviluppo e, in particolare:
 - a.1) l'approfondimento dell'inquadramento strutturale in relazione alle invarianti, ai contenuti della carta del paesaggio delineata dal piano urbanistico provinciale, agli elementi delle reti ecologiche e ambientali, comprese le aree di protezione fluviale rispondenti al piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, al fine di individuare le regole generali per lo sviluppo sostenibile del territorio;
 - a.2) l'elaborazione delle strategie generali di gestione in chiave paesaggistica del territorio della comunità e la definzione delle conseguenti azioni finalizzate in particolare a garantire l'elevata qualità paesaggistica delle iniziative volte alla trasformazione e allo sviluppo del territorio, la tutela delle componenti paesaggistiche di pregio, la riqualificazione paesaggistica dei contesti degradati; la drastica riduzione del consumo di suolo.
 - a.3) l'approfondimento e la delimitazione delle aree di tutela ambientale sulla base della carta del paesaggio delineata dal piano urbanistico provinciale;
- b) il dimensionamento dell'edilizia pubblica e agevolata e la localizzazione di attrezzature e servizi di livello sovralocale, al fine di assicurare il raggiungimento di obiettivi di coesione sociale e di riequilibrio del territorio tenuto conto della sua capacità di carico antropico:
 - b.1) il dimensionamento dell'edilizia pubblica e agevolata per l'attuazione della politica della casa e la definizione di indirizzi per il dimensionamento dei piani regolatori generali, in coerenza con le previsioni contenute nel Titolo II della Parte V della presente legge, nonché dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale;
 - b.2) il dimensionamento, l'individuazione e la relativa disciplina delle attrezzature, dei servizi, delle infrastrutture e dei centri di attrazione di livello sovracomunale, in coerenza con l'impianto complessivo della pianificazione territoriale dei comuni;
- c) il dimensionamento, l'individuazione e la relativa disciplina delle funzioni sovralocali con l'obiettivo di conseguire un elevato livello di competitività del sistema territoriale:
 - c.1) la precisazione dei perimetri delle aree agricole e delle aree agricole di pregio individuate dal piano urbanistico provinciale, sulla base di ulteriori analisi e valutazioni della qualità e della potenzialità dei suoli, tenendo conto delle indicazioni della carta del paesaggio;
 - c.2) la delimitazione e la disciplina delle aree produttive del settore secondario di livello provinciale indicate dal piano urbanistico provinciale e l'eventuale individuazione di nuove aree produttive del settore secondario di livello provinciale anche per la realizzazione di impianti che utilizzano fonti energetiche rinnovabili, la riclassificazione delle aree produttive da livello provinciale a locale, anche con carattere multifunzionale;
 - c.3) l'individuazione delle grandi strutture di vendita al dettaglio, compresi i centri commerciali, e delle aree per il commercio all'ingrosso, nonché la disciplina specifica delle aree interessate dalle grandi strutture di vendita al dettaglio anche mediante specificazione dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale definiti dalla Giunta provinciale in attuazione del piano urbanistico provinciale;
 - c.4) la modificazione anche sostanziale dei perimetri delle aree sciabili, in osservanza delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale;
 - c.5) l'individuazione della viabilità e della mobilità di valenza sovracomunale, fatti salvi gli

- interventi contemplati dal piano provinciale della mobilità;
- d) ogni altra misura o indicazione demandata al piano territoriale della comunità dal piano urbanistico provinciale o dalle leggi di settore.
- 3. Le previsioni localizzative del piano territoriale della comunità di cui alle lettere b.2), c.2) e c.3) hanno effetto conformativo e prevalgono rispetto alle corrispondenti disposizioni dei piani regolatori comunali.
- 6. Il piano territoriale della comunità si articola nei seguenti elementi:
- a) la relazione illustrativa e il rapporto ambientale;
- b) la struttura cartografica;
- c) le norme di attuazione;
- d) eventuali atti d'indirizzo e manuali tipologici o esplicativi, a supporto della pianificazione territoriale dei comuni e dell'esercizio delle funzioni autorizzative e concessorie in materia di urbanistica e di paesaggio;
- e) i dati informativi per l'integrazione del SIAT e gli aggiornamenti progressivi del piano urbanistico provinciale, al fine della flessibilità del sistema della pianificazione territoriale provinciale.